



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

L'Ufficio centrale per il referendum costituito a norma dell'articolo 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modifiche e con la presenza dei magistrati:

Presidente

DI VIRGILIO dott.ssa Rosa Maria

Vice Presidenti

MANNA dott. Antonio

CIAMPI dott. Francesco Maria

Componenti consiglieri

TRAVAGLINO dott. Giacomo

FERRANTI dott.ssa Donatella

IMPERIALI dott. Luciano

SIANI dott. Vincenzo

COSTANZO dott. Angelo

STALLA dott. Giacomo Maria

LEONE dott.ssa Margherita Maria

CRISCUOLO dott.ssa Anna

BERTUZZI dott. Mario

RICCIARELLI dott. Massimo

GALTERIO dott.ssa Donatella

MASI dott.ssa Paola

FIORDALISI dott. Domenico

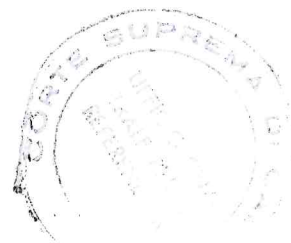
GARRI dott.ssa Fabrizia

DI MARZIO dott. Mauro

SCARLINI dott. Enrico Vittorio Stanislao

GRAZIOSI dott.ssa Chiara

h



FIECCONI dott.ssa Francesca

AGOSTINACCHIO dott. Luigi

ACETO dott. Aldo

LIBERATI dott. Giovanni

CALAFIORE dott.ssa Daniela

riunito il 12 dicembre 2024 ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA DEFINITIVA

Sentita la relazione della consigliera Daniela Calafiore;

Vista la comunicazione, proveniente da tredici cittadini italiani muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di richiesta di referendum abrogativo, pubblicata (GU Serie Generale n.87 del 13-04-2024), ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relativa alla dichiarazione resa presso la cancelleria della Corte di cassazione e raccolta a verbale in data 12 aprile 2024, della loro intenzione di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori prescritte per la sopra indicata richiesta di referendum di cui all'art. 75 della Costituzione, avente ad oggetto il seguente titolo: << *Piccole imprese-Licenziamenti* >>

ed il seguente quesito:

« Volete voi l'abrogazione dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante "Norme sui licenziamenti individuali", come sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: "compreso tra un", alle parole "ed un massimo di 6" e alle parole "La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se

dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.?».

dato atto che il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori è stato effettuato, il 19 luglio 2024, da GIOVE LUIGI, GUALERZI IVANO, BOZZANCA FEDERICO E FASSINA LORENZO, promotori della raccolta di firme ed entro tre mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell'articolo 7, ultimo comma;

dato atto che i citati promotori hanno dichiarato al cancelliere il numero delle firme di cittadini che appoggiano la richiesta come da verbale del 19 luglio 2024, regolarmente autenticate ed accompagnate dalla certificazione di iscrizione nelle liste elettorali, in appoggio alla richiesta, pari complessivamente a n. 875.844 firme di cittadini (contenute su 41.155 moduli), apposte su fogli predisposti con le modalità indicate dall'art. 27 della predetta legge, regolarmente autenticate ed accompagnate dalla certificazione di iscrizione nelle liste elettorali, in appoggio alla richiesta;

che i citati promotori hanno depositato, altresì, un hard disk esterno, marca SEAGATE della capacità di un terabyte il cui spazio è utilizzato nella misura di n. 116.424.441.856 byte per due directory ed un file; più specificatamente la directory denominata signatures contiene 232.165 file e 51.763 cartelle; la directory replies contiene 164.882 file e 83 cartelle; il file denominato 01_signatures ha dimensioni su disco di 15.466.496 byte;

che i promotori hanno affermato che tale hard disk contiene il duplicato informatico di n. 99.099 firme raccolte elettronicamente, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies) del codice dell'amministrazione digitale e dei certificati d'iscrizione nelle liste

elettorali acclusi ai messaggi di posta elettronica certificata ricevuti dalle amministrazioni comunali;

che, inoltre, i promotori hanno depositato una pen drive contenente il duplicato informatico, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies) succitato, dei certificati d'iscrizione nelle liste elettorali, acclusi ai messaggi di posta elettronica certificata, relativi alle sottoscrizioni contenute nella scatola n. 259;

dato atto che per la richiesta di referendum in oggetto, depositata in data 19 luglio 2024 e precisamente: << Piccole imprese- licenziamenti >> è stato delegato, giusta nota prot. n. 3176 del 16 settembre 2024 a firma del presidente Giacomo TRAVAGLINO, il personale della segreteria di cui all'art. 6 della legge 22 maggio 1978, n.199, conformemente all'art.2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67 per lo svolgimento delle attività di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio delle firme;

che tale personale è stato individuato con decreto della Prima Presidente n. 118 del 1° ottobre 2024 e con separato ordine di servizio del Dirigente amministrativo n. 25 del 1° ottobre 2024 in numero e con modalità sufficienti a garantire il corretto svolgimento delle operazioni, nel rispetto delle disposizioni e nei termini previsti dall'art. 32 della legge n.352 del 1970;

che a seguito delle operazioni di verifica è stato accertato il raggiungimento della regolare raccolta di almeno cinquecentomila firme, ai sensi dell'art. 75, primo comma, Cost. e precisamente:

Sottoscrizioni acquisite da moduli cartacei:

Sottoscrizioni inserite	500.964
-------------------------	---------

non contabilizzate	3.056
Sottoscrizioni contabilizzate	497.908
irregolari	79.222
Sottoscrizioni regolari	418.686

Sottoscrizioni digitali:

Sottoscrizioni depositate	90.201
duplicate o non associate a pec	9
Sottoscrizioni verificate	90.192
irregolari	741
Sottoscrizioni regolari	89.451

Nominativi presenti sia nei moduli cartacei sia nelle firme digitali (duplicati) **3.252**

Totale sottoscrizioni cartacee e digitali valide	504.885
---	----------------

Irregolarità rilevate sui moduli cartacei (talora ricorrenti in uno stesso modulo) e incidenza sul totale dei moduli inseriti (23.003):

Tipo irregolarità	Descrizione	Ricorrenza	Incidenza
A1	Mancata o parziale vidimazione	163	0,70
A2	Vidimazione dei fogli non autorizzata	0	0
A3	Vidimazione oltre tre mesi dal deposito	4	0,02

A4	Mancata o parziale autenticazione collettiva	934	4,06
A5	Numero di firme superiore a quello indicato nell'autenticazione	100	0,43
A6	Autenticazione collettiva delle firme non autorizzata	36	0,16

Irregolarità rilevate sulle firme autografe (talora ricorrenti nella stessa sottoscrizione) e incidenza sul totale delle sottoscrizioni contabilizzate (497.908):

Tipo irregolarità	Descrizione	Ricorrenza	Incidenza
B1	Mancanza firma	1361	0,27
B2	Divergenza tra nominativo indicato e sottoscrizione	67	0,01
B3	Mancanza del certificato elettorale	52.234	10,49
B4	Certificato elettorale irregolare	4.797	0,96
B5	Mancanza o illeggibilità di uno o più dati richiesti	1.873	0,38
B6	Divergenza tra dati anagrafici e certificato elettorale	1.397	0,28
B7	Mancata o parziale autenticazione	2.586	0,52

dato atto che l'Ufficio Centrale per il Referendum si è riunito in data 1, 21 ottobre, 26 novembre, 2 e 12 dicembre 2024

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 32 legge n. 352 del 1970, la normativa sottoposta a referendum rientra nella previsione dell'art. 75 Cost.;

- quanto alla verifica dell'attuale vigenza, della normativa sottoposta a referendum, spettante all'Ufficio centrale per il referendum, deve darsi atto che:

- il testo, in parte qua, riprodotto nel quesito, in vigore dal 26 maggio 1990, prevede:

<< Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.>>

- che, a norma dell'art. 1, comma 1, d.lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'Allegato 1 allo stesso decreto, è stata dichiarata indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 1 a 10, 11, comma 2, 12, 13 e 14 del presente provvedimento;

- che il testo attuale dell'articolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 3, L. 11 maggio 1990, n. 108;

- che la Corte costituzionale, con sentenza 30 gennaio-6 febbraio 2003, n. 41 (Gazz. Uff. 11 febbraio 2003, ediz. straord. - Prima serie speciale), ha dichiarato ammissibile la richiesta di



h

referendum popolare per l'abrogazione, nelle parti indicate nella stessa sentenza: dell'art. 18, commi primo, secondo e terzo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 ; degli artt. 2, comma 1, e 4, comma 1, secondo periodo, della legge n. 108 del 1990 ; dell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604; nel testo sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge n. 108 del 1990;

- che il referendum popolare per l'abrogazione delle suddette norme è stato indetto con D.P.R. 9 aprile 2003 (Gazz. Uff. 11 aprile 2003, n. 85), corretto con Comunicato 9 maggio 2003 (Gazz. Uff. 9 maggio 2003, n. 106);

- che, con comunicato 14 luglio 2003 (Gazz. Uff. 14 luglio 2003, n. 161), la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, con verbale chiuso in data 10 luglio 2003, ha accertato che alla votazione per il referendum popolare indetto con il suddetto d.P.R. 9 aprile 2003 non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, come richiesto dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione;

che non sussiste la condizione ostativa prevista dall' art. 38 l. n. 352 del 1970, in ragione della riproposizione del quesito referendario relativo all'art. 8 l. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 2, comma 3, della legge n. 108 del 1990, posto che il citato articolo 38 limita, per il periodo di cinque anni, la possibilità di promuovere nuovamente la medesima iniziativa referendaria nel caso in cui i cittadini si siano effettivamente espressi per il mantenimento della normativa sottoposta al loro sindacato, ovvero nell'ipotesi in cui la consultazione abrogativa sia risultata invalida ai sensi dell'art. 75, quarto comma, Cost., limitazione temporale non operante nel caso di specie, dato il maggior tempo trascorso dalla precedente iniziativa;

ritenuto che, anche a seguito di interlocuzione con i promotori, alla denominazione del quesito, deve assegnarsi il seguente titolo:



"Piccole imprese- Licenziamenti e relativa indennità: abrogazione parziale"

PQM

Dichiara conforme a legge la richiesta di referendum abrogativo sul seguente quesito:

« Volete voi l'abrogazione dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante "Norme sui licenziamenti individuali", come sostituito dall'art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: "compreso tra un", alle parole "ed un massimo di 6" e alle parole "La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.?».

Dispone che il referendum abbia la seguente denominazione sintetica:

"Piccole imprese- Licenziamenti e relativa indennità: abrogazione parziale."

Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Corte costituzionale, e che la stessa sia notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, entro cinque giorni dal deposito, ai promotori della raccolta delle firme a sostegno del suddetto referendum popolare.

Roma, 12 dicembre 2024.

Depositato in Segreteria
12 DIC. 2024
IL DIRETTORE
Dott.ssa Giorgia Medaglia
gll

La Presidente
Rosa Maria Di Virgilio
Rosa Maria Di Virgilio

